

**BREVIS DOMINUS****Giovanni Nicosia***Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Catania***RESUMEN:**

Desde el inicial concepto indiferenciado de “pertenecer” y desde la sencilla y elemental idea del “mio” (que se refleja en la afirmación *meum esse aio* del *agere sacramento in rem*), a partir del siglo III a.C. (en correspondencia al afirmarse del *agere per formulas*) se especificó técnicamente el papel del *dominus*, como “dueño” de bienes económicos-patrimoniales; pero a pesar de la tendencial ilimitación de su derecho, él puede disfrutar de eso solamente durante el breve periodo de su vida: él es, como dice Horacio, *brevis dominus*.

**Palabras clave:** *proprietas; ex iure Quiritium; dominium.*

**ABSTRACT:**

At the beginning there was an unitary conception of “belongings”, a simple idea of “mine” (reflected by the assertion *meum esse aio* of the *agere sacramento in rem*). Only since the III century b. C. (with the achievement of *agere per formulas*) was characterized the rule of the *dominus*, as owner of property; but notwithstanding the fundamentally unlimited right, he can enjoy it only during his lifetime: he is, like Horace says, *brevis dominus*.

**Key words:** *proprietas; ex iure Quiritium; dominium.*



1.– Il termine *dominus*, in collegamento alla sua derivazione da *domus*<sup>1</sup>, venne per lungo tempo adoperato nel linguaggio corrente per indicare chi nella considerazione sociale appariva il padrone di casa, il signore della casa, e non ebbe quel significato tecnico di ‘proprietario’ che assunse successivamente.

Semmai il termine che, almeno fino ad una certa epoca, appare tecnicamente impiegato in tal senso, anche in disposizioni legislative, è *erus* (o *herus*)<sup>2</sup>; come è ben noto, infatti, dal riferimento di Ulpiano in D. 9.2.11.6<sup>3</sup>, risulta che era questo il termine con cui veniva indicato il proprietario nel dettato della *lex Aquilia*, emanata con tutta probabilità nel corso (plausibilmente nella prima metà) del III sec. a. C.<sup>4</sup>

Tra gli ultimi decenni del III e il primo quindicennio del II sec. a. C. si collocano i riferimenti (quindi le più antiche dirette testimonianze coeve) delle commedie di Plauto (morto nel 184 a. C.), dove il termine *erus* (al maschile o anche al femminile *era*) ricorre ben 368 volte, ma dove viene già testimoniato, 41 volte, l’uso di *dominus*<sup>5</sup>. A qualche decennio dopo risalgono i riferimenti delle commedie di Terenzio, scritte tra il 166 e il 160 (l’autore morì giovanissimo, l’anno seguente), dove però, in confronto a

\* Questo contributo è destinato agli Studi in memoria di Gennaro Franciosi, cui è già stata dedicata la manifestazione organizzata dalla Seconda Università di Napoli nel dicembre del 2004, alla quale non ho potuto partecipare, perché durante quelle terribili settimane la mia Angela si dibatteva tra la vita e la morte; anche lei ha lasciato questa terra, prematuramente e inaspettamente, ancora piena di vita e di gioia di vivere. L’ultimo viaggio assieme a lei che ho compiuto fuori Italia è stato proprio in Spagna, in occasione di un seminario tenuto prima a Madrid e poi a La Coruña, dove siamo stati calorosamente accolti dai colleghi romanisti. E’ con animo commosso, nel ricordo degli indimenticabili giorni ivi trascorsi, che ringrazio per la pubblicazione nell’Annuario dell’Università de La Coruña.

1 Prisc., *partitiones duodecim versuum Aeneidos principalium* 192 (KEIL, *Gramm. lat.* 3, 506.1): *derivativa a domo : domicilium, domesticus, dominus...*; Isid., *orig.* 10.65: *dominus per derivationem dictus, quod domui praesit.* Cfr. FORCELLINI, *Lexicon* s.v.: «*dominus* a ‘*domus*’ est qui domui praestat »; in ERNOUT - MEILLET, *Dict. étym.*, *dominus* si ritrova s.v. *domus* (cfr. 326 s.).

2 Si ritiene concordemente (v. per tutti WALDE - HOFMANN, *Lat. etym. Wörterb.* I, s. v. *erus*; *Thesaurus ling. lat.*, s.v. *erus*) che *herus* sia forma più tarda. Nella tradizione manoscritta si riscontra una grande oscillazione tra le due forme (anche per uno stesso autore, come ad es. per Plauto e Terenzio, mentre talora è attestato costantemente *herus*, come per Catullo). Solo ammettendo la diffusione (almeno agli inizi del VI secolo d. C.) della forma *herus* si può spiegare come Cassiodoro ripetutamente (in *psalm.* 2.8, 15.6 e 77.66) affermi: *hereditas ab hero dicta est*. Per quanto riguarda l’unico testo dei *Digesta* in cui il termine ricorre (D. 9.2.11.6, riferito *infra*, nt. 3), sia nei *codices* (o *libri*) *Bonomienses*, sia nella *Florentina*, si legge *herus*, ma qui la *h* è da considerare aggiunta successivamente: cfr. MOMMSEN, *ed. maior* (1, 280 nota a rigo 33), dove è ascritta *ad f*, cioè ritenuta (cfr. *praef.* LXXXV) ‘emendatio aetatis recentioris, id est Bonomiensis’. Anche in uno dei più noti tra i componimenti di poesia goliardica medievale contenuti nei *Carmina burana* (ritrovati nell’abbazia di ‘Benediktbeuern’, *Bura Sancti Benedicti*) si legge *bibit hera, bibit herus* (SCHMELLER, *Carmina burana*, Breslau 1928, 235 s.).

3 *Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est domino.*

4 Sul problema della datazione della *lex Aquilia* (in realtà, com’è noto, plebiscito), e sulla varietà delle soluzioni prospettate, v. di recente, con ampio ragguaglio bibliografico, l’attenta disamina della CURSI, *Iniuria cum danno*, Milano 2002, 147 ss.; e da ultimo CORBINO, *Il secondo capo della lex Aquilia*, in *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, 2, Roma 2004, 2 e note 6-8; *Il danno qualificato e la lex Aquilia*, Padova 2005, 46 ss. A mio (meditato) parere, escluso che (sulla base di Teofilo, *par.* 4.3.15, e dello scolio 4 [Schelt. B 8.3090] a Bas. 60.3.1) si possa far coincidere la data del plebiscito aquilio con quella della *lex Hortensia de plebiscitis* (287-286 a. C.), non sembra sostenibile una datazione antecedente tale data, mentre restano margini di incertezza nell’orientarsi per precisare di quanto la *lex Aquilia* sia successiva alla *lex Hortensia*.

5 Su *erus* e *dominus* v. l’amplissima e approfondita indagine di CAPOGROSSI, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell’età repubblicana*, 1, Milano 1969, 414 ss.; per i dati riferiti v. 418 e autori richiamati alle note 95 e 96.

*erus* che ricorre 52 volte, *dominus* è usato 11 volte<sup>6</sup>. Dal notevolmente diverso rapporto nell'impiego dei due termini (circa 9 a 1 in Plauto, meno di 5 a 1 in Terenzio) si è giustamente desunta «una tendenza regressiva nell'uso di *erus*»<sup>7</sup> già nel corso del II sec. a. C.<sup>8</sup>

Al progressivo tramonto dell'uso di *erus* fece riscontro la crescente diffusione di *dominus*, termine che, mentre ricorre in concorrenza con *erus* (come abbiamo rilevato) in Plauto<sup>9</sup> e in Terenzio, è il solo che viene adoperato da Catone<sup>10</sup>, morto (ottantacinquenne) nel 149 a. C.

Ed è questo il termine destinato, anche nel linguaggio comune, ma particolarmente in quello giuridico (anche editale), ad indicare tecnicamente il 'proprietario', come risulta dalle numerosissime attestazioni dei giuristi pervenuteci (da Alfeno a Ermogeniano)<sup>11</sup>.

Tra queste particolare rilevanza assumono quelle provenienti dalle Istituzioni di Gaio, dove a volte *dominus* è accompagnato dalla specificazione *ex iure Quiritium* (in particolare per contrapporre il *dominus ex iure Quiritium* a colui che ha la cosa *in bonis*)<sup>12</sup>, e altre (più numerose) volte viene indicata la 'appartenenza' *ex iure Quiritium*

6 Cfr. CAPOGROSSI, *Struttura* 1, cit., 419 e nt. 97.

7 Così CAPOGROSSI, *Struttura* 1, cit., 419, il quale osserva altresì che tale uso, «in rapporto all'alternativo *dominus*, risulta praticamente dimezzato in Terenzio rispetto all'impiego, di pochi anni meno recente, che appare nelle commedie plautine»; cfr. anche 423: «questa involuzione di *erus* era già in atto nel latino della prima metà del secondo secolo a. C.».

8 Tendenza che può ritenersi confermata dalle poche (anche se certamente residue e frammentarie) testimonianze coeve: 3 volte (femm. *era*) in Ennio, 2 in Cecilio Stazio, 3 in Sesto Turpilio, 2 in Titinio, 1 in Afranio, 1 in L. Pomponio (per le citazioni dei singoli testi v. CAPOGROSSI, *Struttura* 1, cit., p. 419 nt. 98). Successivamente, tra il I sec. a. C. e il I d. C.), nelle fonti letterarie *erus* e *era* compaiono abbastanza raramente (1 volta in Varrone, 4 volte in Cicerone, 1 nell'*auctor ad Herennium*, 1 in Seneca padre, 1 o forse 2 [in un passo la lettura è incerta] in Petronio), salvo che nel linguaggio poetico, dove il suo impiego persiste maggiormente, specialmente in Catullo (11 volte), come pure in Orazio (7 volte) ed ancora in Stazio (5 volte), meno in Virgilio (2 volte), in Ovidio (2 volte, o 3 se gli si attribuisce la *consolatio ad Liviam*), nelle tragedie di Seneca figlio (4 volte), in Lucano (1 volta), in Valerio Flacco (2 volte), in Silio Italico (1 volta); anche per questi altri testi v. le indicazioni in CAPOGROSSI, *Struttura* 1, cit., 420 nt. 99. Successivamente *erus* ed *era* ricorrono, nella seconda metà del II sec. d. C. in Apul. (*met.* 1.22 e 3.15), e tra la fine del II e i primi decenni del III sec. in Tertull. (*ad nation.* 1.7 e 1.10); in epoca ancora più tarda (dalla metà del IV agli inizi del VI sec.) in Donat. (*ad Ter.*, *Andr.* 208), Serv. (*ad Virg.*, *Aen.* 3.113 e 7.490), Iuven. (*evang.* 4.191 e 238), Cypr. Gall. (*deut.* 108), Coripp. (*Iohann.* 8.155, *Anast.* 20, *Iust.* 1.91 e 2.161), Auson. (*eclog.* 23 [*de feriis Rom.*], 16, *epist. Probo* 2, 4 e 17), Prudent. (*apoth.* 40), Claud. (*in Eutrop.* 33), Sidon. (*carm.* 22.116), Dracont. (*Romul.* 7.4), Prisc. (*instit. gramm.* 18.26), Cassiod. (*in psalm.* 2.8, 15.6 e 77.66, *de orthogr.* 9).

Di particolare rilievo mi sembra, poi, il riferimento contenuto nel brano delle Istituzioni di Gaio (3.154a) restituitoci dai fogli pergamenacei scoperti in Egitto nel 1933, dove è ritenuta pressoché sicura (cfr. per tutti ARANGIO RUIZ, in *BIDR.* 42, 1934, p. 574) la lettura *eru<s> dominus dicitur*; si tratta dell'unico altro testo giuridico in cui ricorre il nostro termine, e come in D. 9.2.11.6 Ulpiano ricordava che *erus* al tempo della *lex Aquilia* indicava il proprietario (*legis autem Aquiliae actio ero competit, id est domino*), così Gaio, in riferimento all'antica *fratrum suorum societas* (c.d. *consortium ercto non cito*), ricordava che era detto *erus* il *dominus* (il brano di Gaio, che è stato oggetto sotto più aspetti di approfondite discussioni ed ha suscitato, sin dalla sua scoperta ed ancora di recente, una copiosa letteratura, non mi risulta che sia stato messo a profitto sotto il profilo qui considerato).

9 Sia pure in misura proporzionalmente di gran lunga inferiore in confronto a *erus*, mentre poi (come altresì rilevato) in Terenzio il rapporto concorrenziale tra i due termini risulta sensibilmente modificato.

10 Dove *dominus* ricorre 55 volte (cfr. CAPOGROSSI, *Struttura* 1, cit., 415 e nt. 93) e non viene mai adoperato *erus*, che pure abbiamo visto (cfr. *retro*, nt. 8) sopravvivere nei secoli successivi non solo in testi poetici, ma anche di prosatori; sulle possibili spiegazioni del fatto che già in Catone *erus* appare completamente sostituito da *dominus* v. ampiamente CAPOGROSSI, *Struttura* 1, cit., 415 ss., 420, 442 ss.

11 Cfr. *VIR.* s.v. *dominus* t. II, 338 ss. (in partic. 339-346: 'enumeratio locorum omnium').

12 G. 2.40: ... *olim... ex iure Quiritium unusquisque dominus erat... postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere*; 4.36: ... *quasi ex iure Quiritium dominus factus esset* (cfr. anche G. 1.17: ... *sit... ex iure Quiritium domini*).

della cosa a qualcuno con espressioni del tipo ‘*ex iure Quiritium alicuius (eius, alterius, testatoris, etc., o mea, tua) esse*’<sup>13</sup>; espressioni che trovano riscontro oltre che (ripetutamente) nelle *Regulae* di Ulpiano<sup>14</sup>, anche in un’altra fonte pregiustiniana<sup>15</sup>, mentre nei riferimenti pervenuti attraverso fonti giustiniane (*Digesta*, ma anche *Institutiones*) la qualifica *ex iure Quiritium* venne sistematicamente eliminata<sup>16</sup>.

2.– La tecnicizzazione nel linguaggio giuridico del termine *dominus*, ove opportuno con la specificazione *ex iure Quiritium*, per indicare il ‘proprietario’, è da considerare frutto dell’elaborazione giurisprudenziale volta a configurare appunto il concetto tecnico di ‘proprietario’, e da ricollegare al (quindi collocare nell’epoca del) sorgere e rapido diffondersi dell’*agere per formulas* (e che corrisponde all’epoca in cui, come abbiamo visto, nei testi non giuridici emerge la progressiva diffusione dell’impiego di *dominus*).

Ora, in proposito, va tenuto presente che la specificazione *ex iure Quiritium* risaliva al *lege agere*, in particolare (come è ben noto) all’antichissimo formulario della *vindictio*, nell’*agere sacramento in rem*.

Ma soprattutto mi preme sottolineare che, contrariamente all’interpretazione che è stata tradizionalmente data, in quel formulario (G. 4.16: ‘*hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio*’)<sup>17</sup> la specificazione *ex iure Quiritium* non si riferiva a *meum esse*; essa invece si ricollegava, sintatticamente e logicamente, al verbo finale *aio*. In tale risalente affermazione di spettanza, *ius* aveva il suo significato originario di ‘procedimento rituale’, di ‘rito processuale’<sup>18</sup> (che si mantenne a lungo nelle

13 G. 1.35: *si servus... ex iure Quiritium meus erit...*; *si... cuius... et ex iure Quiritium sit...*; 1.54: *si... ex iure Quiritium eiusdem non sit*; 2.41: *ex iure Quiritium vero mea permanebit*; *incipit... ex iure Quiritium tua res esse*; 2.88: *si... sit servus alterius ex iure Quiritium*; 2.194: *statim ex iure Quiritium res legatarii fit*; ... *eam rem legatarius... vindicare debet, id est intendere suam... ex iure Quiritium esse*; 2.196: *res... quae ex iure Quiritium ipsius testatoris sunt*; ... *si... sint ex iure Quiritium testatoris*; ... *testatoris ex iure Quiritium esse debere*; 2.222: *si ea res ex iure Quiritium defuncti fuerit*; 2.267: *qui... testatoris ex iure Quiritium fuerit*; 4.34: *ficto se herede intendit...* ‘*si... ex iure Quiritium eius esse oporteret*’; 4.36: *quia non potest eam ex iure Quiritium suam esse intendere, fingitur eam usucepisse et ita... intendit...* ‘*si... eius ex iure Quiritium esse oporteret*’; 4.41: *intentio...* ‘*si paret hominem <Stichum> ex iure Quiritium A. Agerii esse*’; 4.45: *intendimus nostrum esse aliquid ex iure Quiritium*; 4.86: *intendit ‘Publii Mevii rem esse ex iure Quiritium’*; 4.93: *per sponsonem...* ‘*si... ex iure Quiritium meus est*’.

14 Ulp. Reg. 1.16: *servus... ex iure Quiritium... venditoris est*; 1.23: *ex iure Quiritium testatoris fuerunt*; 3.4: *cuius ex iure Quiritium servus fuit*; 11.19: *cuius... ex iure Quiritium fuit*; 19.20: *si servus... alterius ex iure Quiritium sit*; 24.7: *res quae... ex iure Quiritium testatoris fuerunt... fuerint ex iure Quiritium*; 24.11a: *res quae non fuit... testatoris ex iure Quiritium*.

15 Fragm. Dosith. 9: ... *si... ex iure Quiritium sit manumittentis...*; *necesse est... ex iure Quiritium... esse manumittentis*.

16 Secondo le direttive date da Giustiniano con la costituzione unica (C. 7.25.1) contenuta nel titolo ‘*de nudo iure Quiritium tollendo*’: *Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos vel nudum ex iure Quiritium vel tantummodo in bonis reperitur, quia nec huiusmodi esse volumus distinctionem nec ex iure Quiritium nomen...*; costituzione richiamata anche in C. 7.31.1 pr.: *Cum nostri animi vigilantia ex iure Quiritium nomen et substantiam substulerit...* Tuttavia una (duplicata) traccia deformata è rimasta in D. 6.1.1.2 (Ulp. 16 ad ed.): ... *si quis ita petit ‘filium suum’ vel ‘in potestate ex iure Romano’... ex lege Quiritium vindicare posse*; a prescindere dalle molteplici discussioni (e ipotesi ricostruttive) che il testo ha suscitato sugli strumenti di tutela della *patria potestas* in età classica (v. per tutti HACKL, in ZSS. 90, 1973, 141 ss.; ivi cit. letteratura precedente), si ritiene concordemente (LENEL, *Paling.* 2, 508 e note 6 e 7; ARANGIO RUIZ, in *BIDR.* 32, 1922, 56 [*Scritti giur.* 2, 66]; SCHERILLO, in *SDHI.* 4, 1938, 225; MARRONE, in *Ann. Palermo* 24, 1955, 397; HACKL cit., 148; RABELLO, in *Daube noster*, Edinburgh & London 1974, 282 nt. 47 [*Effetti personali della patria potestas*, Milano 1979, 274 nt. 50]; VOCI, in *IVRA* 31, 1980 [pubbl. 1983], 82 e nt. 204) che nella prima espressione *Romano* sia stato sostituito a *Quiritium* e nella seconda *lege a iure*.

17 Analoga, sotto il profilo che qui rileva, la formulazione riferita da Cic., *pro Mur.* 12.26: ‘*eum ego ex iure Quiritium meum esse aio*’; sugli aspetti di diversità, e sulle rilevanti implicazioni che ne ho dedotto, v. NICOSIA, *Il processo privato romano*, 1, *Le origini*, Catania 1980 [2a ed. Torino 1986], 114 ss.

18 V. NICOSIA, *Il processo I*, cit., 68 ss.

espressioni *in ius e in iure*)<sup>19</sup>, e stava ad indicare che il vindicante faceva la sua affermazione secondo le rigorose formalità, verbali e gestuali, del procedimento rituale proprio dei *Quirites* (che era l'orgoglioso appellativo degli antichi romani, alludente alla posizione goduta nell'ambito dell'organizzazione politico-sociale della *civitas*)<sup>20</sup>. L'affermazione '*meum esse*', nel contesto originario, di per se stessa indicava in maniera completa ed esauriente la piena ed esclusiva spettanza, e non richiedeva (anzi non lasciava neppure spazio per) nessuna altra specificazione, non esistendo (non essendo allora né concepibile né rappresentabile) altro tipo di spettanza: o l'oggetto della controversia era del contendente, era 'suo', di sua piena spettanza, gli apparteneva in maniera esclusiva, o non era 'suo' (e proprio su questa rigida alternativa si basavano le due contrapposte *vindicaciones*, l'impostazione del procedimento e il suo svolgimento fino ai due contrapposti *sacramenta*). Quello che invece occorreva esplicitare solennemente, era che tale affermazione non veniva fatta (più o meno alla leggera) al di fuori di un formalizzato contesto (ad es. in una discussione per strada, in un giorno e in un'ora qualunque), ma nell'ambito di un procedimento formalmente instaurato secondo le regole e cadenze rituali di tempo (*ante meridiem, post meridiem, solis occasus* quale *suprema tempestas*; solo in determinati giorni, in particolare in un *dies fastus*) e di luogo (così *in comitio aut in foro*)<sup>21</sup>, con l'attenta pronuncia dei *certa verba* e il compimento delle connesse rigorose formalità gestuali. L'affermazione fondamentale, rispondente alla logica ad essa sottesa, e rispecchiata dalla struttura sintattica, era *ex iure Quiritium aio*: oggetto (preposto al verbo finale) era il categorico *meum esse*.

Questa interpretazione, che ho proposto (più o meno sinteticamente) da tanti anni<sup>22</sup>, e della cui fondatezza sono sempre più convinto, comporta una serie di rilevanti

19 V. ancora NICOSIA, *Il processo* 1, cit., spec. 72 s., 74, 75 s., nonché *Il processo priv. rom.* 2, *La regolamentazione decemvirale*, Catania 1984 [2a ed. Torino 1986], 141 ss.

20 V. quanto osservavo in proposito già in NICOSIA, *Lineamenti di storia della costituzione e del diritto di Roma*, Catania 1971 [ult. rist. 2002], 112, escludendo, con richiamo alle indagini di vari autori (da De Visscher a Santoro), che *ius Quiritium* possa avere avuto un significato oggettivo, in particolare il significato di 'ordinamento giuridico dei Quiriti', e sembrandomi invece «plausibile intendere *ius Quiritium* come condizione o posizione giuridica dei Quiriti e ritenere che nell'affermazione rituale '*meum esse*' la specificazione *ex iure Quiritium* servisse a legittimare quell'affermazione ricollegandola alla posizione goduta dal *pater* entro l'organizzazione cittadina romana».

21 Per un esame analitico di tali regole v. NICOSIA, *Il processo* 2, cit., 67 ss., 85 ss., nonché 168 ss.

22 Fin dal 1985 (cfr. NICOSIA, *Institutiones iuris Romani. Passi scelti delle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano* [in lito], Catania 1985, 127) e poi dalla prima stesura delle mie *Institutiones* (col sottotitolo *Profili di dir. priv. rom. delineati con l'ausilio delle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano*) 1, Catania 1991-92, 171 s. [v. anche ried. 1994-95, sempre 171 s.]: «la specificazione '*ex iure Quiritium*', diversamente da quanto comunemente si ritiene, nella sua originaria accezione si ricollegava (anche sintatticamente) ad *aio*, e non a *meum esse*, e stava ad indicare che il vindicante stava facendo la sua affermazione secondo le rigorose solennità (verbali e gestuali) del 'procedimento rituale' proprio dei *Quirites*». Questa stessa formulazione ho ripetuto in *Institutiones. Profili di dir. priv. rom.* 1, Catania 1997 [rist. 1999], 139, e poi in *Nuovi profili istituzionali essenziali di dir. rom.*, Catania 2001, 88, e nelle successive edizioni fino alla 4a, Catania 2005, 65. A partire dal 1997, da questa premessa ho tratto anche, ai luoghi opportuni, alcune importanti consequenziali deduzioni; cfr. *Institutiones* 1, 159, dove ho osservato che nella *formula petitoria* «venne travasata (dalla *rei vindicatio* dell'*agere sacramento*) l'indicazione rituale '*ex iure Quiritium*' (li collegata ad *aio*), della quale si smarrì il significato originario, ma che venne mantenuta come qualifica convenzionale per indicare il tipo fondamentale di proprietà romana, '*dominium ex iure Quiritium*' (tutelato appunto con la *formula petitoria*), denominato talvolta esso stesso '*ius Quiritium*' (cfr. G. 1.54 e 3.166); 403 (= *Nuovi profili*, cit., 191, 4a ed., 153): «Nell'impostazione originaria il potere del *pater* su tutto ciò (*personae* e *res*) che rientrava nella sua sfera di autonomia e di disposizione si risolveva nello schema elementare dell'appartenenza che si esprimeva con l'affermazione '*meum esse*', anche se poi l'esercizio di questo potere si atteggiava in pratica in maniera diversa secondo che esso riguardasse un fondo o un animale oppure ancora uno schiavo, o invece riguardasse una persona libera»; 404 (= *Nuovi profili*, cit., 192 s., 4a ed., 154): «Con l'avvento del processo formulare,



conseguenze<sup>23</sup>, costituendo una proficua chiave di lettura per comprendere l'evoluzione successiva, e permettendo di tracciarne un coerente quadro complessivo.

3.– La formula dell'*actio petitoria* venne costruita travasando nella sua *intentio* la solenne diretta affermazione di spettanza dell'*agere sacramento in rem* ('*ex iure Quiritium meum esse aio*'), ovviamente volta (secondo la nuova impostazione dell'*agere per formulas*) in terza persona: '*si paret hominem <Stichum> ex iure Quiritium Auli Agerii esse*'<sup>24</sup>.

In questa formulazione, l'eliminazione dell'assertorio *aio* fece venir meno il collegamento ad esso di *ex iure Quiritium* e finì col fare smarrire l'originario significato ritual-processuale di *ex iure Quiritium*; questa indicazione, agganciata ormai ad *Auli Agerii esse*, venne ad assumere un significato tecnico-convenzionale, in quanto servì a precisare che l'attore intendeva affermare sull'oggetto della controversia quel diritto di esclusiva appartenenza che nel *lege agere* veniva affermato *ex iure Quiritium*.

Dall'espressione formulare '*ex iure Quiritium Auli Agerii esse*' derivarono, con l'impiego al posto di *Auli Agerii* di altri genitivi di appartenenza (*eius, alterius, testatoris, venditoris*, etc.)<sup>25</sup> o di un possessivo (*meus, tuus, suus*)<sup>26</sup>, le ricorrenti espressioni imperniate sull'*ex iure Quiritium alicuius esse*, come pure quella *ex iure Quiritium dominus esse*, nelle quali la specificazione *ex iure Quiritium* serviva a qualificare e connotare la situazione di appartenenza tutelata *iure civili*, in particolare per distinguerla dall'*in bonis alicuius esse*, che costituiva una diversa situazione di appartenenza, tutelata *iure honorario*, e di rilevanza progressivamente crescente.

---

le parole '*ex iure Quiritium*' vennero travasate nella formula della *rei vindicatio* (*formula petitoria*), la cui *intentio* suonava '*si paret... ex iure Quiritium Auli Agerii esse*'. Qui l'indicazione '*ex iure Quiritium*', sganciata dall'originario collegamento ad *aio*, assunse un significato tecnico convenzionale, in quanto servì a precisare che l'attore intendeva affermare sulla cosa quella spettanza, quel diritto di esclusiva appartenenza (*Auli Agerii esse*), che nel *lege agere* veniva solennemente e direttamente (*aio*) affermato secondo l'antico procedimento rituale dei Quiriti (*ex iure Quiritium*). Fu a partire da questa fase dell'evoluzione storica che vennero utilizzate le espressioni *dominus* e *dominium ex iure Quiritium*, per indicare e qualificare tecnicamente quel tipo di appartenenza piena ed esclusiva che aveva ad oggetto una *res privata*, e che era riconosciuto e tutelato *iure civili*.

23 Di recente VARVARO, *Manu(m) conserere e omnibus verbis vindicare* (Gell. 20.10.7), in *Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli umanisti* (a cura di Humbert), Pavia 2005, 267 ss., ha osservato (306 nt. 118) che «merita attenta considerazione l'idea del NICOSIA, *Institutiones* cit., 171 s. [l'a. cita (cfr. 297 nt. 96) l'ed. 1994-95], secondo cui le parole EX IURE QUIRITIUM della formula vindicatoria della *legis actio sacramento in rem*, nella loro accezione originaria sarebbero da collegare sintatticamente al verbo AIO, anziché a MEUM ESSE, indicando che ad esser basato sul *ius Quiritium* era, in realtà, il solenne complesso gestuale-verbale compiuto dal *vindicans*», e rendendosi conto che «la tesi è... gravida di notevoli implicazioni», ha rilevato che «se... si ritiene fondata l'intuizione sulla quale essa si basa, si dovrebbe riesaminare da un nuovo angolo visuale la terminologia che si trova impiegata nelle fonti per esprimere l'idea dell'appartenenza, e in particolare della cosiddetta 'proprietà civile', chiamata, appunto, *dominium ex iure Quiritium*», che «bisognerebbe poi spiegare come mai nella rivendica *per formulam petitoriam* la specificazione *ex iure Quiritium* sia stata sintatticamente collegata alle parole che esprimono l'appartenenza della *res* controversa all'attore», e che «occorrerebbe anche cercare di capire come mai si sia arrivati a parlare di un *nudum ius Quiritium* (o di un *meum esse ex iure Quiritium* o *dominus esse ex iure Quiritium*) contrapposto a un *in bonis esse*». Proprio a tali interrogativi ho brevemente cercato di dare risposta, a partire dal 1997, ai luoghi riferiti nella nt. precedente.

24 Così G. 4.41; v. inoltre 4.86: *intendit 'Publii Mevii rem esse ex iure Quiritium'* (cfr. pure 2.194: *intendere suam rem ex iure Quiritium esse*; 4.36: *non potest eam ex iure Quiritium suam esse intendere*; 4.45: *intendimus nostrum esse aliquid ex iure Quiritium*) e Cic. in *Verr.* 2.2.12.31: '*si paret fundum Capenatem quo de agitur ex iure Quiritium P. Servilii esse*' (e cfr. *Fragm Berol. de iudiciis, FIRA. 22, 625: recte ex iure Quiritium petere*; *Front. de contro. agr.*, Lachmann 44.8: *iure Quiritium peti debet proprietatis loci*).

25 V. i testi riferiti alle note 13, 14 e 15.

26 V. G. 1.35, 2.41, 2.194, 4.36, 4.93 (anch'essi riferiti a nt. 13).

Tenendo presente la possibilità (divenuta sempre più frequente) che *alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere*<sup>27</sup>, Gaio, quando<sup>28</sup> rileva che, se un *servus* appartenga *ex iure Quiritium* a qualcuno ma sia *in bonis* di un altro, è a quest'ultimo che spetta la *potestas* sullo schiavo<sup>29</sup>, arriva ad indicare senz'altro (per traslato) come *ius Quiritium* la situazione di appartenenza *ex iure Quiritium*, qualificandolo addirittura *nudum ius Quiritium*, in quanto in effetti il titolare di esso era ritenuto privo della *potestas* (*is potestatem habere non intellegitur*). Analogamente quando<sup>30</sup>, sempre guardando all'effettività dei poteri, rileva che, per quanto riguarda la possibilità di acquistare mediante un *servus*, rispetto all'usufruttuario e al *bonae fidei possessor*, ha *minus iuris* (*licet dominus sit*) colui al quale il servo appartiene solo *ex iure Quiritium* (non avendolo anche *in bonis*), Gaio torna ad adoperare l'espressione *nudum ius Quiritium*.

Nel quadro di questa linea evolutiva, qualche altro aspetto può ancora essere chiarito.

In concomitanza al diffondersi dell'impiego di *dominus* per indicare il 'proprietario', cioè chi era titolare di una situazione di appartenenza (in particolare relativa a beni economico-patrimoniali) tutelata *iure civili*, riflessa nell'espressione *ex iure Quiritium alicuius esse*, venne conseguentemente a precisarsi il concetto tecnico di 'proprietà', anche se, per un fenomeno ricorrente nella lingua romana in genere e ancor più marcatamente nel linguaggio giuridico, solo alquanto più tardi vennero impiegati i termini astratti *proprietas* e *dominium*<sup>31</sup>, comunque larghissimamente utilizzati (centinaia di volte) dai giuristi classici<sup>32</sup>.

27 Così G. 2.40; v. anche G. 1.35: *si servus in bonis tuis, ex iure Quiritium meum erit...*; G. 2.41: *in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium vero mea permanebit*; G. 2.88: *si alterius in bonis sit servus, alterius ex iure Quiritium*; G. 2.222: *si ea res ex iure Quiritium defuncti fuerit... quod si in bonis tantum testatoris fuerit*; Fragm. Dosith. 9: *in bonis manumittentis... si tantum ex iure Quiritium sit manumittentis*; Ulp. Reg. 1.16: *tantum in bonis, non etiam ex iure Quiritium servum habet... in bonis tantum alicuius servus est... servus in bonis quidem emptoris est, ex iure Quiritium autem venditoris*; 19.20: *si servus alterius in bonis, alterius ex iure Quiritium sit*.

28 G. 1.54: *servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is in potestate habere non intellegitur*.

29 Come è solo a lui che vanno tutti gli acquisti tramite lo schiavo (G. 2.88: *si alterius in bonis sit servus, alterius ex iure Quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum acquiri, cuius in bonis est*, ripetuto pressoché letteralmente in Ulp. Reg. 19.20), e non a chi lo schiavo appartiene *ex iure Quiritium* (G. 3.166: *placet ex nulla causa ei acquiri posse*). Parimenti, chi ha il potere di manomettere lo schiavo (sia pure per farlo diventare *latinus*, e non *civis*) è chi lo ha *in bonis* (G. 1.35: *si servus in bonis tuis, ex iure Quiritium meus erit, latinus quidem a te solo fieri potest*; v. anche Ulp. Reg. 1.16), mentre, dopo che lo schiavo è stato manomesso, colui *cuius ex iure Quiritium servus fuit* può *iterare* la manumissione e farlo diventare *civis* (v. ancora G. 1.35 e Ulp. Reg. 3.4); anche in Fragm. Dosith. 9 viene ribadita l'inefficacia della manumissione dello schiavo, *si tantum ex iure Quiritium sit manumittentis*.

30 G. 3.166: *Sed qui nudum ius Quiritium in servo habet, licet dominus sit, minus tamen iuris in ea re habere intellegitur quam usufructuarius et bonae fidei possessor; nam placet ex nulla causa ei acquiri posse*.

31 Il fenomeno è stato approfonditamente messo in luce, con ampiezza di argomentazioni, dal CAPOGROSSI, *Struttura* 1, cit., 462 ss., da cui (in riferimento «all'affermarsi della terminologia, destinata in seguito a fissarsi definitivamente, relativa alla proprietà: *dominium* e *proprietas*») trascrivo alcune salienti formulazioni; 476: «Tuttavia dall'epoca il cui l'uso di *dominus* appare pienamente coerente con la nozione classica di proprietario, più di un secolo deve passare prima che il vocabolario dei giuristi romani sembri impadronirsi dell'uso di *dominium* volto ad indicare la corrispondente nozione astratta del diritto di proprietà»; 486: «... che la presenza o l'assenza di un istituto giuridico non possano direttamente e necessariamente inferirsi dall'esistenza o meno di un vocabolo atto a individuarlo nel modo più tecnico e specifico»; 489 s.: «... l'esistenza di uno iato tra il momento in cui già la struttura del *dominium ex iure Quiritium* era perfettamente rappresentata dalla figura del *dominus* e quello in cui questo istituto giuridico trovò una sua precisa qualificazione terminologica»; 502 s.: «Di particolare interesse... si presenta la storia di *proprietas*: tale vocabolo infatti – destinato a sopravvivere per tutta l'epoca classica – sembrerebbe essere stato introdotto approssimativamente nella stessa epoca in cui si affermò il nuovo valore di *dominium*». Nello stesso senso, successivamente, CAPOGROSSI, *Proprietà (dir. rom.)*, in *ED.* 37, 1988, 160, 177 s., 186 s., nonché MARRONE, *Rivendicazione (dir. rom.)*, in *ED.* 41, 1989, 5 s. [*Scritti giur.*, Palermo 2003, 389 s.].



E un altro importante punto è opportuno mettere in luce. Questa proprietà tutelata *iure civili*, o con la *formula petitoria*, nella cui *intentio* ci si riferiva all'*ex iure Quiritium esse*<sup>33</sup>, o con l'*actio in rem per sponsionem*, imperniata sulla *sponsio* in cui era parimenti richiamato l'*ex iure Quiritium esse*<sup>34</sup>, è quella che nel linguaggio dei romanisti viene (oltre che come 'proprietà civile') frequentemente indicata come 'proprietà quiritaria'; espressione che può nascondere un grosso equivoco (del resto palese nell'altra espressione, anch'essa largamente diffusa, 'proprietà arcaica') e indurre a gravi fraintendimenti, perché nell'età più antica, correntemente indicata appunto come quiritaria (o arcaica), ed anzi fino ad età abbastanza avanzata, non esistevano, non erano state ancora individuate e precisate, né la figura del 'proprietario' in senso tecnico (sia giuridico che economico), né tanto meno la figura della 'proprietà', che vennero elaborate e configurate solo più tardi; in particolare, come ho cercato di mettere in luce, successivamente alla nascita dell'*agere per formulas*. L'affermazione '*ex iure Quiritium meum esse aio*' dell'*agere sacramento in rem* poteva avere ad oggetto non solo un servo o altro bene materiale, attuando quindi una *rei vindicatio* in senso stretto (sulla quale si modellerà poi la *rei vindicatio* mediante *formula petitoria*), ma anche una persona, ad es. il *filius*, attuando così una *vindicatio filii* (che troverà applicazione fino a tardi nell'*in iure cessio* volta a realizzare l'*adoptio*)<sup>35</sup>: il diritto (o potere) fatto valere non era solo quello su una *res*, e che sarà poi configurato come diritto di 'proprietà' (cioè come il più pieno e assoluto diritto economico-patrimoniale su un bene), ma poteva anche essere un diritto (o potere) su una persona, come la *patria potestas* sul *filius*. Il '*meum esse*' solennemente affermato nel rito processuale (*ex iure Quiritium*, nel senso originario) poteva riferirsi tanto allo schiavo o ad altro bene, quanto al figlio, e rifletteva l'idea semplice ed elementare del 'mio'<sup>36</sup>, della spettanza piena ed esclusiva, qualunque ne fosse l'oggetto; idea diversa e lontana dalla successiva concezione, relativa alle *res* (quali beni economico-patrimoniali), di appartenenza *ex iure Quiritium* (nel nuovo senso, come nelle espressioni del tipo *ex iure Quiritium alicuius esse*), infine qualificata *proprietas* o *dominium* (*ex iure Quiritium*)<sup>37</sup>.

Ancora una precisazione va fatta. Nell'assetto maturo, chiaramente e affidabilmente rispecchiato da Gaio, veniva tenuta ben presente la possibilità (divenuta da tempo frequente) che taluno avesse *in bonis* una *res* e un altro ne fosse *dominus ex iure Quiritium*, e veniva rilevato che quest'ultimo finiva con l'aver sulla *res* un *nudum ius* (svuotato di contenuto), mentre risultava in effetti preminente la posizione di chi l'aveva *in bonis*. Anzi la posizione di quest'ultimo veniva ormai riguardata (ed è questo un aspetto che mi preme sottolineare) come essenzialmente transitoria (G. 2.41: *donec tu*

32 Cfr. *VIR.* sotto le rispettive voci (4, 1256-1259; 2, 335-338).

33 V. i testi richiamati *supra*, nt. 24.

34 G. 4.93: *provocamus adversarium tali sponsione 'si homo quo de agitur ex iure Quiritium meus est...'*.

35 Cfr. G. 1.134: *is qui adoptat vindicat apud praetorem filium suum esse* (in proposito, v. anche quanto ho osservato in NICOSIA, *Il processo* 2, cit., 112 s.).

36 Sulla concezione del 'mio', fondamentale SANTORO, *Potere ed azione nell'antico diritto romano*, in *Ann. Palermo* 30 (1967), 101 ss.

37 Come ho rilevato in NICOSIA, *Institutiones* 1, cit., 404 s. (e *Nuovi profili*, cit., 193, 4a ed., 154), per indicare il diritto di proprietà su una *res privata*, riconosciuto e tutelato *iure civili*, venne utilizzata (a partire da una certa epoca) l'espressione *dominium ex iure Quiritium*, mentre in sé il termine *dominium* (non accompagnato dalla specificazione tecnico-convenzionale *ex iure Quiritium*) aveva una valenza più generica, tanto che poteva essere adoperato, da un canto, in riferimento a *res* che non erano *privatae* (cfr. G. 2.7: *in provinciali solo... dominium populi Romani est vel Caesaris*), dall'altro, per indicare la proprietà riconosciuta da ordinamenti peregrini (cfr. G. 2.40: *apud peregrinos quidem unum esse dominium*); e ho altresì rilevato che l'altro termine parallelamente e largamente utilizzato (anche nella terminologia dei giuristi), *proprietas*, ricollegandosi all'idea della spettanza esclusiva di una cosa come propria, indicava precisamente la 'proprietà privata'.

*eam possidendo usucapias*)<sup>38</sup>, in quanto destinata a risolversi in breve tempo, in virtù dell'usucapione, nell'acquisizione *pleno iure* (ancora G. 2.41: *impleta usucapione... pleno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium, tua res esse*)<sup>39</sup> del *dominium*. L'anticipo di tutela assicurato *iure honorario* (in particolare con l'*actio Publiciana*, basata appunto sulla  *fictio* che fosse già trascorso il tempo necessario all'usucapione), una volta maturata l'usucapione (al massimo in due anni, per gli immobili, ma appena in un anno per i beni mobili, tra cui soprattutto il *servus*) si trasformava in tutela *iure civili* definitiva.

Sicché, come esplicitamente detto da Gaio (1.54), venivano a delinarsi tre possibili situazioni, in quanto un bene (ad es. un *servus*) *vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque esse intellegitur*.

In questa prospettiva matura, il termine *dominus* (senz'altra specificazione) indicava normalmente e correntemente, non solo nell'uso comune, ma anche nel linguaggio tecnico dei giuristi, il titolare (*ex utroque iure, pleno iure*)<sup>40</sup> del diritto di 'proprietà'.

E rispetto alla situazione giuridica di tale *dominus* appariva palesemente ben diversa quella dell'usufruttuario, oltre che per la mancanza di pienezza di poteri sulla *res*, per la durata (al massimo fino alla sua morte) limitata nel tempo del suo diritto, del quale i giuristi sottolineano come caratteristica peculiare che esso è destinato a venir meno, a *finiri* (o *perire*), in ogni caso alla morte dell'usufruttuario, o anche prima, se è stato stabilito un termine (*tempus*)<sup>41</sup>.

E certo, sotto questo profilo, la differenza tra *ususfructus* e *proprietas*, o *dominium*, è abissale.

4.- Ma dal punto di vista personale del titolare del diritto, in particolare del *dominus*, nonostante la natura assai diversa del diritto di 'proprietà' e la sua strutturale idoneità a durare stabilmente nel tempo (e quindi la sua trasmissibilità agli eredi), anch'egli ne potrà godere solo per l'arco di tempo, in ogni caso 'breve' (talora, inaspettatamente, anche più breve del previsto), della sua vita; al momento della morte del *dominus*, la titolarità del suo (pur tendenzialmente inestinguibile) diritto per lui viene meno, non dissimilmente (sotto quest'aspetto) da quanto avviene per il titolare del diritto di usufrutto (e in generale di qualunque diritto, indipendentemente dalla sua trasmissibilità o intrasmissibilità).

38 V. anche G. 4.36, dove chi è in grado di esercitare l'*actio Publiciana* viene indicato come colui che *rem nondum usucepit*; cfr. NICOSIA, *Institutiones* I, cit., 445 ss. (*Nuovi profili*, cit., 217 s., 4a ed., 173), dove ho altresì messo in risalto l'estesa rilevanza dell'usucapione in epoca classica e il suo ricorrente ruolo di sanatoria e quasi di completamento rispetto agli atti di trasferimento della proprietà (cfr. NICOSIA, *Institutiones* I, 420 e 431; *Nuovi profili*, 199 e 208, 4a ed., 159 e 166), al punto che a fianco ad essi viene spesso menzionata a completamento l'*usucapio* (v. i testi richiamati in *Institutiones* I, 447 nt. 1: G. 2.63, 2.65, nonché 2.204; *adde* Ulp. Reg. 1.16). Sulla transitorietà dell'*in bonis habere* v. anche le giuste osservazioni di CAPOGROSSI, *Proprietà*, cit., 201.

39 Cfr. pure G. 3.80: *neque autem bonorum possessorum neque bonorum emptorum res pleno iure fiunt, sed in bonis efficiuntur; ex iure Quiritium autem ita demum acquiruntur, si usuceperunt*.

40 Oltre che in G. 2.41 e 3.80 (già richiamati), *pleno iure* ricorre anche in G. 1.15 (*etsi pleno iure dominorum fuerint*), 2.19 (*res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius fiunt*), 2.204 (*heres... si mancipi rem tantum tradiderit... usucapione pleno iure fit legatarii*); nello stesso ordine d'idee G. 1.35 (*si cuius et in bonis et ex iure Quiritium sit*); v. anche G. 2.222, dove il giurista adopera l'espressione *nullo iure (quod si nullo iure fuerit testatoris)* per indicare che la *res* né *ex iure Quiritium* né *in bonis testatoris fuerit*.

41 Cfr. D. 7.1.71 (Marcell. 17 dig.): *tempus quo ususfructus perit*; D. 43.16.9.1 (Ulp. 65 ad ed.): *si tempore ususfructus finitus fuerit*; Paul. Sent. 3.6.33: *finitur ususfructus aut morte aut tempore: morte, cum usufructuarius moritur; tempore, quotiens ad certum tempus ususfructus legatur*.

42 La MALCOVATI, *Antologia oraziana* (curata per la 'Sansonia Classica'), Firenze 1951, 90, illustra con grande sensibilità le peculiarità di quest'ode («l'ode svolge il motivo... della fugacità della vita, della inesorabilità della morte... con tristezza così sconsolata... con così dolente umanità nell'accenno alle dolci cose della vita a cui bisogna dar addio»), le quali, a suo giudizio, «la distaccano dalle altre e su esse l'innalzano».

Anche il *dominus*, purtroppo, rimane tale solo per un tempo ‘breve’.

Una riflessione del genere, in effetti, non la troviamo fatta mai da nessun giurista (il che per altro mi sembra comprensibile); ma possiamo coglierla in un poeta, Orazio, grande maestro di vita, che adopera l’espressione *brevis dominus* nel contesto della penultima delle sette strofe (alcaiche) che compongono una tra le più celebri delle sue odi<sup>42</sup>, la quattordicesima del secondo libro (*carm.* 2.14).

Nell’ode, dal bellissimo inizio (*Eheu fugaces, Postume, Postume, / labuntur anni*), il poeta accoratamente constata come scorrano fuggacemente gli anni della vita e come nessuna devozione religiosa (*pietas*) possa apportare ritardo alle rughe, all’incalzante vecchiaia e all’indomabile morte (vv. 2-4: *nec pietas moram / rugis et instanti senectae / adferet indomitaque morti*); neppure sacrificando trecento tori al giorno all’implacabile Plutone si potrà evitare il triste traghettamento cui sono destinati tutti i mortali, *sive reges, sive inopes coloni* (seconda e terza strofa, vv. 5-12); e si cercherà invano (*frustra*, ripetuto due volte) di star lontano dalla cruenta guerra e dalle insidie del mare, e invano di evitare altri pericoli (quarta strofa, vv. 13-16); si dovrà vedere il nero e stagnante Cocito (*visendus ater flumine languido / Cocytos errans*) e le Naiadi e Sisifo (quinta strofa, vv. 17-20).

Segue, ed è la più toccante, la strofa in cui è contenuta l’espressione *brevis dominus* (vv. 21-24):

*Linquenda tellus et domus et placens  
uxor, neque harum quas colis arborum  
te, praeter invisas cupressus,  
ulla brevem dominum sequetur.*

Si dovrà lasciare<sup>43</sup> la terra e quant’altro intimamente più caro ed amato, dalla *domus* alla *placens uxor*<sup>44</sup>.

Da questa ineluttabilità discende la brevità e caducità<sup>45</sup> della dimensione terrena degli esseri umani. Il *dominus* dovrà lasciare tutto; e nessuno degli alberi che coltiva lo seguirà, tranne (e solo in senso mestamente simbolico) le *invisae*<sup>46</sup> piante di cipresso. Egli è *dominus* soltanto per breve tempo, e perciò il poeta lo chiama *brevis dominus*<sup>47</sup>.

E nell’ultima strofa il poeta dà il tocco finale; il pregiatissimo vino Cecubo, migliore perfino di quello delle cene dei pontefici, gelosamente custodito (*centum cla-*

43 La dolorosità del distacco è sapientemente (con oraziana *ars poetica*) fatta trasparire dalla collocazione asindetica all’inizio della strofa di *linquenda*, che itera (potenziandone l’effetto enfaticizzante) la parallela collocazione di *visendus* all’inizio della strofa precedente; cfr. il commento di N. FESTA, *Q. Orazio Flacco, Le odi*, Firenze 1937, 142, «*visendus*: enfatico (nota la posizione e l’asindeto), si riallaccia ai due *frustra*», 143, «*linquenda*: parallelo... a *visendus*. Il parallelismo e l’asindeto servono ottimamente a elevare il pathos di questo discorso: necessità... di lasciare tutto quello che si ama», e di E. MALCOVATI, *Antologia oraziana* cit., 96, «*linquenda*: la dura necessità è posta in rilievo dalla collocazione della parola all’inizio della strofa, in corrispondenza di *visendus*, con cui s’apre la strofa precedente».

44 Il poeta fa riferimento all’ipotesi normale, secondo l’ordine naturale, che sia il marito a morire prima della moglie; ancora più lacerante è il dolore quando, al contrario, è proprio la *placens uxor* ad andarsene prima.

45 Diceva Seneca (*dial.* 6 [ad *Marciam de consol.*]21.1): *omnia humana brevia et caduca sunt*.

46 Sulle ragioni per cui, nel mondo romano più che nel mondo greco, erano considerate *invisae*, v. per tutti G. PASQUALI, *Orazio lirico*, Firenze 1920, p. 646 s.

47 Che viene reso ‘padron caduco’ nella versione poetica di P. NICOSIA, *Orazio, Il carne secolare e 25 odi*, Ragusa-Comiso 1935, p. 75: “Dovremo terra, casa e l’amabile / sposa lasciare; e di quanti alberi/ curi, sol gli invisì cipressi, / padron caduco, ti seguiranno”.

vibus) dal *dominus*, sarà abbondantemente bevuto dall'*heres*, e finirà con l'essere versato anche sul pavimento (*absumet heres... et... tinget pavimento*).

Anche altrove ricorrono in Orazio<sup>48</sup> riflessioni analoghe: sull'erede che si impadronirà delle ricchezze accumulate dal defunto (*carm.* 2.3, vv. 19-20: *extractis in altum/ divitiis potietur heres*); sulla *pecunia* che andrà all'indegno erede (*carm.* 3.24, vv. 59 e 61-62: *cum periura patris fides/ ... indigno... pecuniam/ heredi properet*); su tutto ciò che si potrà far sfuggire alle mani dell'avidio erede (*carm.* 4.7, vv. 19-20: *cuncta manus avida fugient heredis, amico/ quae dederis animo*).

Sarà l'*heres* il nuovo *dominus*, o (*h*)*erus*<sup>49</sup>, ma anch'egli, nella visione oraziana, sarà *brevis dominus*.

---

48 In P. NICOSIA, *op. cit.* 3, Orazio viene presentato come «poeta che non sa parlare de la vita senza pensare a la morte»; su questo aspetto della poesia oraziana v. di recente B. SEGURA RAMOS, *Horacio: punzada en el corazón de la muerte*, in *Emerita* 70 (2002) 69 ss.

49 Si ricordi che questo termine in Orazio ricorre più volte (v. *retro*, nt. 8) e si ricordi pure l'oscillazione nei manoscritti tra *erus* e *herus* (v. *retro* nt. 2) e la suggestione dell'avvicinamento *heres-herus* (v. i testi di Cassiodoro riferiti sempre in nt. 2).